

## “Colonialismo climatico”: una lettura dell’attuale stato del *climate law*

Francesca Neyroz\*

“CLIMATE COLONIALISM”: A PERSPECTIVE OF THE CURRENT STATE OF CLIMATE LAWS

ABSTRACT: The problem of climate change has been associated with predatory dynamics established in colonial times. This is referred to as “climate colonialism” to describe both the historical origins of the different vulnerability to environmental disasters between the global North and South and to highlight the harmful appropriation dynamics underlying some environmental policy measures. The aim is to provide a different key to assist the jurist in examining the instruments adopted to curb climate change. The last part of the article will provide an example of the application of this lens in the context of FTAs and VPAs.

KEYWORDS: Climate change; colonialism; emission trading; Free Trade Agreement; Voluntary Partnership Agreement

ABSTRACT: Il problema del cambiamento climatico è stato associato alle dinamiche predatorie instauratesi in epoca coloniale. Si parla di “colonialismo climatico”, per descrivere sia le origini storiche della differente vulnerabilità ai disastri ambientali tra Nord e Sud del mondo, sia per mettere in luce le nocive dinamiche di *appropriazione* alla base di alcune misure di politica ambientale. Lo scopo è quello di fornire una diversa chiave di lettura che assista il giurista nella disamina degli strumenti adottati per arginare il cambiamento climatico. L’ultima parte dell’articolo fornirà un esempio di applicazione di questa lente nell’ambito dei FTA e dei VPA.

PAROLE CHIAVE: Cambiamento climatico; colonialismo; crediti di emissione; Accordi di Libero Scambio; Accordi Volontari di Partenariato

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. La nozione di “colonialismo climatico”: alcune osservazioni preliminari – 2.1. Colonialismo: origini e caratteri essenziali di un fenomeno condizionante – 2.2. Brevi cenni sulla sfida posta dal riscaldamento globale – 2.3. Il colonialismo climatico e le ragioni di una prospettiva – 2.3.1. Il mondo scisso della crisi ambientale – 2.3.2. Formule magiche e legittimazione culturale – 2.3.3. La dominazione nell’ambito del colonialismo climatico – 3. Un primo sguardo agli European FTA e ai VPA attraverso la lente del colonialismo climatico – 4. Conclusioni.

\* *Cultrice della materia per gli insegnamenti di “Istituzioni di Diritto Pubblico” e “Diritto dei Servizi Sociali”, presso il Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia dell’Università di Bologna. Mail: [francesca.neyroz@studio.unibo.it](mailto:francesca.neyroz@studio.unibo.it) – [francescaneiroz@gmail.com](mailto:francescaneiroz@gmail.com). Il contributo è stato selezionato nell’ambito della call “Climate change: una prova ‘estrema’ per l’etica e per il diritto” ed è sottoposto a referaggio anonimo.*

«[...] colonialism is in the process of destroying itself. But it still fouls the atmosphere. [...] Our role is to help it [colonialism] to die»<sup>1</sup>.

## 1. Introduzione

**A**imé Césaire nel suo *Discorso sul colonialismo* esordisce osservando come «the so-called European civilization [...] is incapable of solving two major problems to which its existence has given rise: the problem of proletariat and the colonial problem»<sup>2</sup>. Il timore espresso da Césaire in relazione all'Europa post-coloniale, sembra più che mai attuale nella grammatica del suo ragionamento: nell'attuale scenario di crisi ambientale, gli Stati che ne sono più responsabili sono i più coinvolti negli sforzi per trovare una soluzione. Tuttavia, anche in questo caso sembra emergere la loro incapacità.

Con questo lavoro si intende fornire una prima lettura delle politiche adottate per affrontare il cambiamento climatico e le sue conseguenze attraverso la lente del colonialismo climatico, formulazione da più parti usata per descrivere alcune dinamiche sottese ai provvedimenti adottati e responsabili della loro inadeguatezza.

La prima parte di questo studio si occuperà di definire alcune delle principali nozioni con cui ci si confronta quando si parla di colonialismo climatico. Si procederà innanzitutto con un'analisi della nozione di *colonialismo*, per poi procedere con una disamina sull'origine e sulle sfide del cambiamento climatico. Sarà così possibile, da un lato, selezionare gli aspetti salienti che hanno caratterizzato il fenomeno coloniale da una prospettiva storica, allo scopo di illustrare gli aspetti comuni all'attuale contesto di crisi ambientale a livello di *governance* globale. Si delinea in questo modo il concetto unitario di colonialismo climatico, mostrando l'attitudine di questa prospettiva a illuminare conseguenze e ripercussioni dei provvedimenti di politica ambientale talvolta meno considerate. La seconda parte del lavoro avrà lo scopo di fornire un primo esempio delle riflessioni cui conduce, in campo giuridico, la lente di cui sopra. Applicandola agli *EU Free Trade Agreements* e ai *Voluntary Partnership Agreements*, questa permetterà di evidenziare alcuni elementi che li rendono non solo inefficaci sul fronte climatico, ma addirittura potenzialmente dannosi.

L'obiettivo, dunque, che questo studio si prefigge nel suo complesso, è quello di fornire un primo stimolo per poter leggere attraverso la chiave di lettura del colonialismo climatico, le politiche sul problema del cambiamento climatico.

## 2. La nozione di “colonialismo climatico”: alcune osservazioni preliminari

Si ritiene necessaria una premessa, che anticipa alcune riflessioni: quale contributo dà la nozione in esame nell'ambito dell'attuale dibattito giuridico? Rispondere a questa domanda significa innanzitutto comprendere che parlare di “colonialismo climatico” significa adottare nell'analisi della politica e della *governance* ambientale una specifica lente, capace di valorizzare aspetti talvolta sottovalutati. In altre

<sup>1</sup> J. P. SARTRE, *Colonialism is a system*, in *Interventions. International Journal of Postcolonial Studies*, 3, 1, 2001, 140.

<sup>2</sup> A. CÉSAIRE, *Discourse on Colonialism*, New York, 2000



parole, non si tratta di utilizzare un concetto equivalente a tanti altri, alla stregua di un vezzo retorico, bensì di fornire una chiave di lettura che permetta di decifrare alcune dinamiche sottese agli sforzi compiuti dall’ordinamento internazionale ed europeo in relazione al cambiamento climatico.

La nozione di colonialismo climatico richiama già, a un primo sguardo, una situazione di squilibrio e di iniqua distribuzione di potere e risorse. Tuttavia, non significa semplicemente riconoscere il differenziale di responsabilità tra Nord e Sud del Mondo rispetto all’origine del cambiamento climatico<sup>3</sup>. Attraverso la lente coloniale, diviene possibile, infatti, fare un passo ulteriore problematizzando gli attuali e i futuri meccanismi di risposta al cambiamento climatico. In altre parole, come osservano Bhambra e Neweel, serve a evidenziare e descrivere «a variety of acts of domination and control associated with the injustices produced by climate change and responses to it»<sup>4</sup>. È una lente, quindi, che non si limita a cogliere le responsabilità storiche della crisi climatica. Al contrario, attraverso una linea ermeneutica che lega le vulnerabilità odierne al colonialismo storico, stigmatizza le attuali dinamiche di dominio, in vigore non solo nei settori che tuttora minano la stabilità ecologica del pianeta (come l’industria dei combustibili fossili), ma anche in quelli adibiti alla soluzione della sua crisi. Diviene, pertanto possibile intercettare una *matrice coloniale*<sup>5</sup> in settori che ne appaiono e se ne (rap)presentano immuni.

## 2.1. Colonialismo: origini e caratteri essenziali di un fenomeno condizionante

Una dei concetti più studiati e dibattuti nell’ambito delle scienze sociali è certamente quello del colonialismo, fenomeno di portata dirompente, capace di condizionare in maniera decisiva l’evoluzione del mondo moderno. Definire che cosa si intenda con questo termine è tanto importante quanto complesso, considerando che, da un lato, ha caratterizzato contesti molto eterogenei nel tempo e nello spazio e, dall’altro, è stato accostato e talvolta sovrapposto ad altri termini ad esso adiacenti come “imperialismo”<sup>6</sup>.

Se è vero che il colonialismo viene descritto come una «caratteristica ricorrente e piuttosto diffusa in tutta la storia dell’uomo»<sup>7</sup>, tuttavia quello europeo iniziato a partire dal XVI sec. risulta di particolare interesse per i cambiamenti che ha comportato e gli effetti che ha avuto sullo sviluppo successivo dei rapporti tra gli Stati. Fieldhouse sottolinea che esso fu il prodotto di una situazione di disequilibrio tra

<sup>3</sup> M. DI PAOLA, *Cambiamento climatico. Una piccola introduzione*, Roma, 2015, 45-46. Si precisa sin da ora che nel presente elaborato si farà riferimento alle nozioni di Nord e Sud del mondo adottata da Atapattu e Gonzalez, nel passo che qui si riporta: «the terms North e South distinguish wealthy industrialized nations (including the United States, Canada, Australia, New Zeland, Japan and the member states of European Union) from their generally less prosperous counterparts in Asia, Africa and Latin America. Despite its heterogeneity, the global South shares a history of Northern economic and political domination, and Southern nations have often negotiated as a bloc (the Group of 77 plus China) to demand greater equity in international economic and environmental law». In S. ATAPATTU, C. G. GONZALEZ, *The North – South Divide in International Environmental Law: Framing Issues*, in S. ALAM, S. ATAPATTU, C. G. GONZALEZ, J. RAZZAQUE (a cura di), *International environmental law and the global South*, Cambridge, 2015, 2.

<sup>4</sup> G. K. BHAMBRA, P. NEWELL, *More than a metaphor: ‘climate colonialism’ in perspective*, in *Global Social Challenges Journal*, XX, 2022, 2.

<sup>5</sup> R. CONNEL, L. CORRADI, *Il silenzio della terra. Sociologia postcoloniale, realtà aborigene e l’importanza del luogo*, Milano – Udine, 2014

<sup>6</sup> D. K. FIELDHOUSE, *Colonialismo*, voce Enciclopedia del Novecento Treccani (Online), 1975, così anche M. KOHN, R. KAVITA, *Colonialism*, in *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2006 (ultimo aggiornamento gennaio 2023).

<sup>7</sup> A. LOOMBA, *Colonialismo/postcolonialismo*, Roma, 2000, 19.





l'Europa e altre parti del mondo inaugurata nel XV sec. e protrattasi fino al XIX sec.<sup>8</sup>. La superiorità tecnologica e navale permise agli europei di esplorare e conquistare territori prima sconosciuti, consolidando una situazione di controllo politico ed economico che culminò con il predominio sul resto del mondo<sup>9</sup>.

Dal punto di vista strettamente definitorio, alcuni considerano il colonialismo europeo «un complesso di controlli e influenze politico-economici esercitati dalle potenze metropolitane dell'Europa e del Nordamerica sui territori formalmente loro soggetti»<sup>10</sup>; Horvath, registrando l'unanime opinione circa la descrizione del colonialismo come «a form of domination» o «a form of exploitation», dedica particolare attenzione ai soggetti che esercitano il dominio e a quelli che lo subiscono. In particolare, lo studioso statunitense precisa che il colonialismo si sostanzia in forme di «group domination» e così distingue tra dominio «intergroup» e «intragroup», in base a un criterio rispettivamente di eterogeneità e omogeneità della composizione interna<sup>11</sup>. La teoria dei gruppi di Horvath descrive e spiega quello che Fanon definisce «un mondo scisso in due»<sup>12</sup>. Si tratta di un aspetto chiave del colonialismo storico che, come sarà più avanti illustrato, si ritiene comune allo scenario della crisi ambientale globale.

Un altro aspetto che merita di essere qui preso in considerazione riguarda la presenza fisica del colonizzatore nella terra del colonizzato, risolvendosi in «that form of intergroup domination in which settlers in significant number migrate permanently to the colony from the colonizing power»<sup>13</sup>. È, pertanto, una forma di *appropriazione* di spazi e risorse esercitata da un gruppo, nei confronti di un altro in un contesto geografico diverso rispetto a quello di origine del gruppo dominante.

Per comprendere a fondo la natura del colonialismo, è di fondamentale importanza comprendere come opera il potere coloniale. Seguendo una classificazione che pare completa ed esaustiva, esistono tre sistemi di controllo attraverso cui esso veniva esercitato: sistemi di controllo e di governo *politico*, sistemi di controllo e sfruttamento *economico* e sistemi di controllo *intellettuale e ideologico*<sup>14</sup>. L'interazione e la simultanea operatività di questi sistemi permettevano di controllare risorse (materie prime e forza lavoro) situate nelle colonie, beneficiando economicamente di tale supremazia e riuscendo a legittimarsi attraverso le narrazioni di superiorità etnico-raziale<sup>15</sup>.

Emergono a questo punto, da un lato, il rapporto tra colonialismo e capitalismo e, dall'altro, il ruolo giocato in questo contesto dalla costruzione intellettuale e ideologica. Partendo dal primo, il legame con il capitalismo rappresenta per alcuni proprio l'elemento distintivo tra il colonialismo europeo e le forme precedenti definite pre-capitaliste<sup>16</sup>. Si tratta di un rapporto così decisivo che, secondo Loomba,

<sup>8</sup> D. K. FIELDHOUSE, *Colonialismo*, op. cit.

<sup>9</sup> *Ibidem*.

<sup>10</sup> *Ibidem*.

<sup>11</sup> R. J. HORVATH, *A definition of Colonialism*, in *Current Anthropology*, 13, 1, 1972, 46.

<sup>12</sup> F. FANON, *I dannati della terra*, Torino, 2007, 5. Fanon qui fa una distinzione tra i luoghi del potere dei colonizzati e quelli dei cittadini europei, luoghi rappresentativi di una diversa modalità di esercizio dello stesso.

<sup>13</sup> R. J. HORVATH, *A definition of Colonialism*, cit., 50.

<sup>14</sup> D. K. FIELDHOUSE, *Colonialismo*, cit.

<sup>15</sup> Il ruolo della razza nel colonialismo europeo è stato analiticamente analizzato da A. QUIJANO, *Colonidad del poder, eurocentrismo y América Latina*, in *Colonialidad del Saber, Eurocentrismo y Ciencias Sociales*. CLACSO-UNESCO 2000, 201 – 246.

<sup>16</sup> A. LOOMBA, *Colonialismo/postcolonialismo*, op. cit., 20.



«senza l’espansione coloniale la transizione europea al capitalismo non sarebbe avvenuta»<sup>17</sup>. I vantaggi che il colonialismo portò al capitalismo sono plurimi, poiché l’espansione verso territori ricchi di manodopera e risorse naturali rappresentò sia una fonte di approvvigionamento per le attività produttive, sia un nuovo mercato subordinato in cui immettere prodotti europei<sup>18</sup>.

Si crearono così flussi di profitti e di persone, basati sulla costituzione di insediamenti, piantagioni e traffici commerciali, che portarono grandi benefici all’economia europea. La conquista politico-militare di territori stranieri garantì l’instaurazione e l’accesso a vie commerciali fino a quel momento inesistenti e il facile reperimento di lavoratori e materie prime, essenziali per la produzione industriale<sup>19</sup>. Il colonialismo, quindi, nato dallo squilibrio tecnologico e navale che aveva aperto la strada alla conquista, produsse «lo squilibrio economico necessario per la crescita del capitalismo e dell’industria europei»<sup>20</sup>.

Il colonialismo europeo era, pertanto, una forma di dominazione funzionale all’apertura di spazi di sfruttamento della forza lavoro schiavizzata e delle risorse naturali sottratte alle popolazioni autoctone.

Questo tipo di pervasivo e violento esercizio del potere non poteva reggere senza un’impalcatura culturale e intellettuale capace di giustificare e legittimare il *mondo scisso* del colonialismo. Giocò in questo contesto un ruolo decisivo la *razza*, come criterio di separazione e soprattutto di disumanizzazione. Come nota, infatti, Césaire il colonialismo prima ancora di sottomettere il diverso, lo priva della qualità di essere umano attraverso un’operazione che definisce di “cosificazione”<sup>21</sup>. Di più, secondo l’intellettuale francese, il colonialismo stesso è “cosificazione” e si manifesta in relazione agli esseri umani, alla loro cultura, alla loro economia (che secondo Césaire non era semplicemente “pre-capitalista”, ma “anti-capitalista”), e ai territori e agli ambienti naturali da loro fino a quel momento vissuti<sup>22</sup>.

Alla base di questa operazione secondo Sartre c’è l’esigenza di rendere accettabile lo sfruttamento e la negazione dei diritti più basilari a società che quei diritti invece cominciano a riconoscerli<sup>23</sup>. Serve, in altre parole, assicurare il «latent universalism of bourgeois liberalism»: se tutti gli esseri umani hanno gli stessi diritti, è allora necessario che il *gruppo* da colonizzare sia «a subhuman»<sup>24</sup>. In questo modo, la divisione fisica e materiale creata dall’occupazione e dalla dominazione dei colonizzatori si appoggia anche a una impalcatura ideologica che la legittima e alimenta.

Il diritto, sia pubblico che privato, ha giocato un ruolo decisivo in questo scenario. Numerose nozioni giuridiche sono state prestate alla causa coloniale, divenendo fondamentali per fornirle una cornice

<sup>17</sup> *Ivi*, 21.

<sup>18</sup> *Ivi*, 20.

<sup>19</sup> M. KOHN, R. KAVITA, *Colonialism*, *op. cit.*

<sup>20</sup> . LOOMBA, *Colonialismo/postcolonialismo*, *op. cit.*, 21.

<sup>21</sup> A. CÉSAIRE, *Discourse on Colonialism*, 42.

<sup>22</sup> *Ivi*, 42-43.

<sup>23</sup> J. P. SARTRE, *Colonialism s a system*, *op.cit.*, 138. In questo scritto sul colonialismo, Sartre analizza in particolare la dominazione francese in Algeria. Egli, inoltre, si riferisce in maniera specifica al razzismo come strumento di disumanizzazione. Tuttavia, si ritiene che tali valutazioni siano estendibili anche al concetto di “cosificazione” cui si riferisce Césaire.

<sup>24</sup> *Ibidem*.



legale<sup>25</sup>. Così è stato, ad esempio, nel caso della spartizione dei diritti di proprietà terriera: attribuendo la qualifica di *terra nullius* a territori non occupati, oppure occupati secondo leggi differenti da quelle europee, l'insediamento coloniale risultava regolare<sup>26</sup>. Anche il diritto internazionale è servito a fornire una base per la consolidazione, più che per la messa in discussione, del sistema di relazioni originate con le campagne coloniali. Il marcato eurocentrismo nella produzione del "diritto delle nazioni" ha comportato un'universalizzazione dei canoni giuridici europei<sup>27</sup>. Il Trattato di Westphalia istituì una cornice giuridica nuova basata su un "European state-centric order", mentre il Congresso di Vienna (1815) «put in place a new international order based on the European balance of power»<sup>28</sup>.

Quanto ora precisato, serve per tracciare il rapporto tra colonialismo, capitalismo e diritto internazionale nei termini che seguono: «colonization and the global trading system worked to disseminate, expand and internationalize European values and law throughout the rest of the world, with any resistance being suppressed by force»<sup>29</sup>. Secondo Islam, il diritto internazionale fu a tal punto a disposizione degli interessi europei che gli Stati europei potevano piegarlo a proprio vantaggio in una linea temporale che iniziava con l'epoca coloniale, veniva confermata con il Trattato di Westphalia, si consolidava con il Congresso di Vienna fino alla Prima Guerra Mondiale<sup>30</sup>.

Questa situazione continuò anche nel periodo tra le due guerre e all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. Anche in queste fasi, lo scopo era confermare e consolidare la dominazione coloniale, la perpetuazione dell'universalismo delle norme europee e il controllo sulle risorse naturali reperibili nei territori non-europei<sup>31</sup>. In un periodo a metà tra superamento del colonialismo formale e reiterazione di un'influenza penetrante nei territori un tempo controllati, sono inseriti sia il sistema del *Mandato della Società delle Nazioni*, attraverso cui le nazioni uscite vincitrici dalla Prima Guerra Mondiale si spartirono le colonie degli Imperi ottomano e tedesco, sia il sistema dell'*Amministrazione fiduciaria delle Nazioni Unite*, con cui di nuovo si istituiva una forma di supervisione da parte di alcune potenze occidentali dei territori sottoposti prima della Seconda Guerra Mondiale alle potenze dell'Asse<sup>32</sup>.

Secondo alcuni studiosi, sebbene entrambi questi strumenti abbiano rappresentato una rinnovata legittimazione di forme di sottomissione di tipo coloniale, tuttavia siglarono l'inizio di una progressiva messa in discussione di questo genere di dinamiche<sup>33</sup>. Nei primi anni '50 cominciò a diffondersi la consapevolezza circa la necessità di porre fine al colonialismo. Tale percorso culminò con l'adozione da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite della *Dichiarazione sulla concessione*

<sup>25</sup> M. R. ISLAM, *History of the North-South Divide in International Law: Colonial Discourse, Sovereignty, and Self-Determination*, in S. ALAM, S. ATAPATTU, C. G. GONZALEZ, J. RAZZAQUE (a cura di), *International environmental law and the global South*, *op.cit.*, 24.

<sup>26</sup> *Ibidem*.

<sup>27</sup> *Ibidem*.

<sup>28</sup> *Ivi*, 26.

<sup>29</sup> *Ibidem*.

<sup>30</sup> *Ivi*, 27.

<sup>31</sup> *Ivi*, 28.

<sup>32</sup> *Ibidem*.

<sup>33</sup> *Ibidem*.





dell’Indipendenza ai Paesi e popoli coloniali (Risoluzione n. 1514)<sup>34</sup>, con la quale venne riconosciuto il diritto all’autodeterminazione dei popoli coloniali<sup>35</sup>.

Tuttavia, se è certamente vero che con la Risoluzione n. 1514, e i successivi sviluppi del diritto all’autodeterminazione, il colonialismo formale è stato abbandonato, è anche vero che si è aperta così la strada ad altre forme, non meno pervasive, di ingerenza e controllo (come l’istituzione del Commonwealth)<sup>36</sup>. In questo nuovo contesto, spesso associato al concetto di neocolonialismo, hanno giocato un ruolo sempre più penetrante le grandi multinazionali, la cui influenza è di tale portata da essere stata capace di mettere in discussione la sovranità degli Stati che avevano raggiunto l’indipendenza<sup>37</sup>. In sintesi, il quadro globale attuale è sicuramente caratterizzato da un mondo ancora diviso, in cui la separazione tra colonizzati e colonizzatori è stata sostituita da quella tra paesi sviluppati e in via di sviluppo<sup>38</sup>. La modalità di interazione tra questi due gruppi, in fondo non così nuovi, è certamente cambiata. Tuttavia, la profonda penetrazione economico finanziaria dei Paesi più ricchi e delle multinazionali incide grandemente sulla sovranità degli Stati del Sud del Mondo.

Per comprendere appieno il mutato contesto, si ritiene utile riportare le considerazioni condotte da Fanon riguardo l’adattabilità delle forme di espressione del potere. Se è vero, infatti, che il colonialismo è una forma di dominazione, è anche vero che non si tratta di qualcosa di statico e fisso. Con il mutare degli obiettivi di chi domina, cambiano anche le modalità della dominazione. Quando la violenza schiavista non è economicamente redditizia, «quello che gli industriali e i finanziari si aspettano dal loro governo, non è che decimi le popolazioni, ma che salvaguardi, attraverso convenzioni economiche, i loro interessi legittimi»<sup>39</sup>. Si passa così dalla “politica della terra bruciata”, alla “sudditanza economica” e il rapporto di sottomissione certo non cessa, ma muta.

## 2.2. Brevi cenni sulla sfida posta dal riscaldamento globale

Per poter dunque cogliere la sfida di comprendere come il fenomeno del colonialismo poc’anzi esaminato incida sul cambiamento climatico, è opportuno concentrarsi, senza pretesa di esaustività, sulla definizione del contesto e dei problemi che esso pone.

Il cambiamento climatico è un «fenomeno ecologico»<sup>40</sup> dovuto a una molteplicità di fattori tra cui giocano un ruolo di assoluto rilievo le emissioni di gas serra, capaci di alterare in maniera significativa la regolazione della temperatura terrestre<sup>41</sup>. L’art. 2 dell’*United Nation Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), la Convenzione del 1992 ratificata a Rio dalla Conferenza sull’Ambiente e sullo

<sup>34</sup> General Assembly, *Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples*, Res. n. 1514/1960 (A/RES/15/1514).

<sup>35</sup> M. R. ISLAM, *History of the North-South Divide in International Law: Colonial Discourse, Sovereignty, and Self-Determination*, op.cit., 30.

<sup>36</sup> R. CONNEL, L. CORRADI, *Il silenzio della terra. Sociologia postcoloniale, realtà aborigene e l’importanza del luogo*, op. cit., 13.

<sup>37</sup> *Ibidem*.

<sup>38</sup> A. S. BORDNERI, C. E. FERGUSON, L. ORTOLANO, *Colonial dynamics limit climate adaptation in Oceania: Perspectives from the Marshall Islands*, in *Global Environmental Change*, 2020, 61, 5.

<sup>39</sup> F. FANON, *I dannati della terra*, cit., 27.

<sup>40</sup> M. DI PAOLA, *Cambiamento climatico. Una piccola introduzione*, Roma, 2015, 11.

<sup>41</sup> S. SCHIAVON, R. ZECCHIN, *I cambiamenti climatici. Cause, conseguenze e strategie di mitigazione*, in *Galileo*, 181, 6.







Sviluppo delle Nazioni Unite, definisce il cambiamento climatico «a change of climate which is attributed directly or indirectly to human activity that alters the composition of the global atmosphere and which is in addition to natural climate variability observed over comparable time periods».

Dalla definizione dell'UNFCCC emerge come all'innalzamento delle temperature globali concorrano cause sia naturali sia antropogeniche<sup>42</sup>. Tuttavia, è unanimemente condivisa l'idea per cui le ultime siano state decisive nell'alimentare questa situazione di crisi climatica. Nel 2014 l'International Panel on Climate Change (IPCC) descriveva le emissioni "antropogeniche" come "dominant cause" del riscaldamento globale<sup>43</sup>, un'impostazione che l'IPCC conferma nel 2023, sostenendo che le stesse abbiano «unequivocally caused global warming»<sup>44</sup>.

L'incidenza delle attività umane sull'ecosistema è di tale portata che Curtzen e Stoermer, vedendo nell'umanità la "major geological force" dei prossimi millenni, hanno definito l'era in corso con il termine "Antropocene"<sup>45</sup>. Questa tesi è stata, tuttavia, criticata da chi sostiene che si tratti di un approccio che coglie un punto, più scientifico che altro, ossia l'incidenza sulle dinamiche geologiche delle attività umane, ma non inserisce questa valutazione in un quadro storico-politico capace di rendere davvero conto delle forze responsabili della crisi climatica.

Principale critico della proposta di Curtzen e Stoermer è l'economista e storico dell'ambiente J. W. Moore, il quale definisce addirittura *pericoloso* il concetto di Antropocene<sup>46</sup>. Egli, infatti, accusa tale nozione di illustrare con precisione i "passaggi di stato" delle nature planetarie, ma la ritiene contemporaneamente responsabile di una «colossale falsificazione» delle dinamiche stesse<sup>47</sup>. Ciò che Moore intende sottolineare è che il disastro climatico non può essere attribuito all'umanità come entità astratta ed unitaria, poiché, come osserva Barca, non tutti gli esseri umani hanno giocato lo stesso ruolo e, anzi, «il riscaldamento globale è la manifestazione più evidente della disegualianza sociale ed economica su scala globale»<sup>48</sup>. In sintesi, per Moore «il cambiamento climatico è capitalogenico»<sup>49</sup>, poiché rappresenta «la conseguenza più evidente di secoli di dominio del capitale»<sup>50</sup>. Per questo, egli propone in alternativa alla nozione di Antropocene, quella di Capitalocene.

Ciò che si ritiene importante conservare, ai fini del presente elaborato, è il tema della stigmatizzazione delle cause del cambiamento climatico come premessa imprescindibile per l'impostazione di politiche efficaci. Nel dibattito sopra riportato il momento genetico dell'attuale crisi ambientale è ricondotto alla nascita del mondo moderno. È a partire da questo momento che l'essere umano comincia a diventare "forza geologica". Se per Crutzen e Stoermer, il mondo moderno ha inizio con l'invenzione della macchina a vapore<sup>51</sup>, per Moore, al contrario, prende avvio nel periodo di ascesa della civiltà

<sup>42</sup> *Ivi*, 7.

<sup>43</sup> IPCC, *Climate change. Synthesis report*, 2014, 4.

<sup>44</sup> IPCC, *Synthesis report of the IPCC sixth assessment report (AR6)*, 2023, 6.

<sup>45</sup> P. J. CRUTZEN, E. F. STOERMER, *The "Anthropocene"*, in *Global Change News Letter*, 41, 2000, 17.

<sup>46</sup> J. W. MOORE, A. BARBERO E E. LEONARDI (a cura di), *Antropocene o capitalocene? Scenari di ecologia-mondo nella crisi planetaria*, Verona, 2017, 29.

<sup>47</sup> *Ibidem*.

<sup>48</sup> S. BARCA, *The Political in Environmental History, Keynote Speech alla conferenza "Historical Materialism"*, Londra, 12 novembre 2016, cit. in *Ibidem*.

<sup>49</sup> *Ivi*, 30.

<sup>50</sup> *Ibidem*.

<sup>51</sup> P. J. CRUTZEN, E. F. STOERMER, *The "Anthropocene"*, *op. cit.*, 17.





capitalista, ovvero a partire «dal 1450, con le sue audaci strategie di conquista globale, mercificazione infinita e razionalizzazione implacabile»<sup>52</sup>.

Mentre il primo approccio, come osserva lo stesso Moore, esaurisce il proprio atto d’accusa contro le macchine, il secondo stigmatizza invece «i rapporti di potere, sapere e capitale»<sup>53</sup>. Per Moore, in ultima istanza, le due impostazioni conducono a scelte operative differenti: in un caso abbattere i consumi e chiudere le miniere rappresenterà un’opzione sufficiente e risolutiva, nell’altro sarà richiesta, invece, una più radicale messa in discussione delle dinamiche economiche che reggono il sistema capitalistico responsabile della catastrofe ambientale<sup>54</sup>.

In questo scenario di crisi, l’ordinamento internazionale ed europeo si adopera da diverso tempo per adottare provvedimenti ed elaborare strategie capaci di arrestare, o comunque contenere, l’innalzamento delle temperature. Il cambiamento climatico ha già causato, infatti, danni gravissimi alla natura come agli esseri umani, impattando più violentemente sulle categorie maggiormente vulnerabili, specialmente sulle popolazioni indigene<sup>55</sup>. Ciò è quanto ribadito nell’ultimo report dell’IPCC, in cui si precisa che l’evidenza delle conseguenze del riscaldamento globale, in termini di ondate di calore, precipitazioni estreme, siccità e cicloni, e la loro attribuzione all’essere umano, si è rafforzata<sup>56</sup>.

Al centro della *governance* climatica a livello mondiale sono state due tipologie di misure, quelle di mitigazione e quelle di adattamento<sup>57</sup>. Le prime perseguono l’obiettivo di «ridurre le concentrazioni atmosferiche di gas serra» attraverso, per esempio, l’abbassamento delle emissioni<sup>58</sup>. Le seconde, invece, mirano a contrastare il *pericolo sociale* derivante dal cambiamento climatico<sup>59</sup> attraverso l’implementazione di strategie di contrasto, come la costruzione di barriere contro l’innalzamento dei mari, e di sicurezza, come lo spostamento fisico delle persone<sup>60</sup>.

In generale le strategie di adattamento servono a ridurre la vulnerabilità dei paesi più esposti, che tendenzialmente coincidono con quelli più poveri<sup>61</sup>. Sebbene l’IPCC registri un aumento delle politiche e delle normative di mitigazione e di adattamento rispetto al precedente report, tuttavia conclude che gli attuali piani non sono sufficienti<sup>62</sup>. Ian Fry, *Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights in the context of climate change*, ha osservato come le misure di mitigazione non abbiano soltanto il problema di essere risultate inadeguate rispetto agli obiettivi di politica ambientale, ma incidono anche negativamente sui diritti umani<sup>63</sup>.

<sup>52</sup> J. W. MOORE, A. BARBERO E E. LEONARDI (a cura di), *Antropocene o capitalocene? Scenari di ecologia-mondo nella crisi planetaria*, op. cit., 91.

<sup>53</sup> *Ibidem*.

<sup>54</sup> *Ibidem*.

<sup>55</sup> IPCC, *Synthesis report of the IPCC sixth assessment report (AR6)*, op.cit., 17.

<sup>56</sup> *Ivi*, 12.

<sup>57</sup> M. DI PAOLA, *Colonialismo Climatico. Una piccola introduzione*, op.cit., 69.

<sup>58</sup> *Ibidem*.

<sup>59</sup> *Ivi*, 71.

<sup>60</sup> *Ibidem*.

<sup>61</sup> S. NESPOR, *La lunga marcia per un accordo globale sul clima: dal Protocollo di Kyoto all’Accordo di Parigi*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1, 2016, 97.

<sup>62</sup> IPCC, *Synthesis report of the IPCC sixth assessment report (AR6)*, op.cit., 23.

<sup>63</sup> IAN FRY, *Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights in the context of climate change*, *Promotion and protection of human rights in the context of climate change (A/77/226)*, 2022, 4.



Con l'Accordo di Parigi nel 2015 gli Stati si sono impegnati a tenere al di sotto di 2°C l'innalzamento delle temperature. Ad oggi, l'IPCC nel suo ultimo report registra un innalzamento di 1,1°C.

La situazione che abbiamo di fronte impone di riflettere sia sulle cause del cambiamento climatico, sia sugli strumenti cui si ricorre per farvi fronte. Nel farlo, però, bisogna tenere bene a mente quanto osservato dallo *Special Rapporteur on extreme poverty and human rights* nel suo rapporto *Climate change and poverty*, ovvero che «climate change is, among other things, an unconscionable assault on the poor»<sup>64</sup>.

### 2.3. Il colonialismo climatico e le ragioni di una prospettiva

Il termine colonialismo accompagna ormai in numerosi scritti e report concetti legati alla sfera della crisi ambientale. C'è chi parla di *carbon colonialism*<sup>65</sup>, chi di *toxic colonialism*<sup>66</sup> e chi ancora di *atmospheric colonization*<sup>67</sup>, per citarne alcuni. Tutte queste formule hanno in comune l'obiettivo di rappresentare lo squilibrio e le disuguaglianze sociali e ambientali esistenti tra Sud e Nord del Mondo<sup>68</sup>, ma tentano anche di rivelare una linea di continuità tra le attuali dinamiche alla base delle politiche ambientali e quelle instauratesi con il colonialismo del XVI sec. che abbiamo esaminato *supra*.

Farhana Sultana, una delle studiose che più ha approfondito il concetto di colonialismo climatico, sostiene che esso si manifesti attraverso «global and water grabs, REDD+ programs, neoliberal conservation projects, rare earth mineral mining, deforestation for growth, fossil fuel warfare, and new green revolutions for agriculture»<sup>69</sup>. Ciò che emerge da questo elenco è il fatto che essa si riferisca non solo alle attività umane causa della crisi climatica, ma anche ai progetti e alle strategie adottate per farvi fronte.

Tenuto conto dell'exkursus condotto nei paragrafi che precedono, si tratterà di comprendere quali dinamiche tipicamente legate al colonialismo, ricorrono anche oggi nell'ambito della *governance* globale sul clima. Tre sono gli elementi emersi da quanto sopra riportato che si ritiene siano comuni all'attuale situazione: a) l'esistenza di un *mondo scisso*, in cui i benefici economici di un gruppo derivano dalla dominazione sull'altro gruppo; b) la *dominazione* stessa come strumento, variamente declinato, attraverso il quale estrarre profitto ed esercitare forme di *appropriazione*; c) l'esistenza di un'*impalcatura culturale* che sostiene e giustifica scissione e dominazione. Il diritto anche in questo caso gioca un ruolo centrale, sia come strumento di dominazione, sia come strumento di legittimazione.

#### 2.3.1. Il mondo scisso della crisi ambientale

Per quanto riguarda la declinazione nella cornice ambientale della natura scissa del mondo coloniale, come si è già sottolineato, è bene partire dalla considerazione secondo cui gli Stati «differ in their

<sup>64</sup> Special Rapporteur on extreme poverty and human rights, *Climate change and poverty*, (A/HRC/41/39), 2019, 19.

<sup>65</sup> J. DEHM, *Carbon colonialism or climate justice: interrogating the international climate regime from a TWAIL perspective*, in *Windsor Yearbook of Access to Justice*, 33, 2016.

<sup>66</sup> A. ATAPATTU, C. G. GONZALEZ, *The North-South Divide in International Environmental Law: Framing the Issues*, in *International Environmental Law and the Global South*, *op.cit.*, 11.

<sup>67</sup> Report A/77/226, *cit.*, §2.

<sup>68</sup> Si rinvia alla nota n. 3 per la definizione qui adottata di Nord e Sud del mondo.

<sup>69</sup> F. SULTANA, *The unbearable heaviness of climate coloniality*, in *Political Geography*, 99, 2022, 4.





contribution to global ecological destruction»<sup>70</sup>. Questa dimensione storica della valutazione circa le responsabilità del cambiamento climatico<sup>71</sup> trova riscontro sul piano giuridico nel principio della *Common But Differentiated Responsibility* (CBDR), riconosciuto per la prima volta all’art. 3 dell’UNFCCC. A partire dall’assunto per cui «the largest share of historical and current global emission of greenhouse gases has originate in developed countries», secondo la Convenzione «i Paesi sviluppati dovrebbero assumere un ruolo guida nella lotta ai cambiamenti climatici e ai loro effetti negativi»<sup>72</sup>. Il principio in parola, certamente importante per la capacità di allocare la responsabilità della crisi climatica, dopo una prima fase di applicazione, è stato nel tempo oggetto di ripensamento<sup>73</sup>. Da criterio capace di erigere “una muraglia” che escludesse gli obblighi a carico dei paesi non industrializzati con il c.d. *Berlin Mandate*<sup>74</sup>, a possibile vettore per l’espansione di «neo-liberal market based approaches»<sup>75</sup>.

La preoccupazione espressa da Dehm trae origine, da un lato, nella progressiva richiesta di attenuazione della differenziazione in ragione del crescente impatto sulle emissioni di alcuni c.d. “developing countries”, dall’altro si fonda nel graduale passaggio, di cui Dehm avverte l’esistenza, da *responsability to pay* all’*ability to pay*<sup>76</sup>. In altre parole, se non si tratta più per il Nord globale di rimediare al danno cagionato al Sud, ma di intervenire a colmarne l’inconsistenza finanziaria, cambia il fondamento politico-giuridico che rende necessario il sostegno finanziario. Questo, secondo lo studioso, può aprire la strada a perniciose distorsioni: infatti, non si tratta di un timore infondato, se si tiene conto delle strutture provocate dal sistema di finanziamento delle misure di mitigazione e adattamento descritte in diversi studi<sup>77</sup>

Se è certamente importante menzionare la diversa rimproverabilità tra Nord e Sud con riguardo alle origini dell’attuale crisi climatica, è altrettanto importante rilevare come la scissione riguardi anche l’attuale maggiore esposizione all’impatto delle conseguenze dei cambiamenti climatici sul Sud del mondo. Non è in dubbio che alla base della maggiore vulnerabilità degli Stati più poveri vi siano ragioni diverse e ulteriori rispetto a quelle antropogeniche. Tuttavia, è opinione condivisa che il colonialismo abbia avuto un ruolo decisivo, attraverso lo sfruttamento delle risorse naturali, nel ridurre la capacità di resilienza e adattamento degli ecosistemi<sup>78</sup>. Inoltre, come avverte lo *Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights*, la maggiore esposizione dei Paesi del Sud globale ai rischi del cambiamento climatico è legata anche all’*ability to pay* del Nord globale: lo definisce un *climate apartheid scenario*

<sup>70</sup> A. ATAPATTU, C. G. GONZALEZ, *The North-South Divide in International Environmental Law: Framing the Issues*, in *International Environmental Law and the Global South*, op.cit., 1.

<sup>71</sup> S. NESPOR, *La lunga marcia per un accordo globale sul clima: dal Protocollo di Kyoto all’Accordo di Parigi*, op.cit., 88.

<sup>72</sup> Art. 3(1), *United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*, 1994.

<sup>73</sup> J. DEHM, *Carbon colonialism or climate justice: interrogating the international climate regime from a TWAIL perspective*, op. cit., 141.

<sup>74</sup> S. NESPOR, *La lunga marcia per un accordo globale sul clima: dal Protocollo di Kyoto all’Accordo di Parigi*, op.cit., 90.

<sup>75</sup> J. DEHM, *Carbon colonialism or climate justice: interrogating the international climate regime from a TWAIL perspective*, op. cit., 141.

<sup>76</sup> *Ibidem*.

<sup>77</sup> Cfr. A. S. BORDNER, *Climate migration and self-determination*, in *Columbia Human Rights Law Review*, 51, 1, 2019.

<sup>78</sup> *Ivi*, 186.





in cui «the wealthy pay to escape overheating, hunger and conflict, while the rest of the world is left to suffer»<sup>79</sup>.

### 2.3.2. Formule magiche e legittimazione culturale

Secondo elemento che si ritiene confermi le possibilità di lettura in termini di colonialismo climatico, riguarda l'esistenza di un'impalcatura culturale che alimenta e legittima l'attuale contesto di divisione e dominazione. Vandana Shiva ha definito *eco-apartheid* l'artificiosa divisione tra esseri umani e natura derivante dall'architettura intellettuale creata nel periodo dell'era industriale carbon – petrolifera<sup>80</sup>. Questa separazione, che si esprime anche in divisione *tra* esseri umani, ha le proprie radici nel pensiero meccanicistico che ha rappresentato la natura come entità inerte, a disposizione dell'uomo ed esposta quindi allo sfruttamento e all'appropriazione<sup>81</sup>. Una simile prospettiva è confluita nei testi convenzionali in materia ambientale, e non solo, come riconoscimento del diritto all'autodeterminazione e della sovranità di uno Stato sul proprio assetto territoriale<sup>82</sup>. All'affermazione del diritto allo sfruttamento delle *proprie* risorse naturali, gli Stati legano il concetto stesso di sovranità: si pensi, ad esempio, al preambolo dell'UNFCCC in cui si richiama il fatto che gli Stati, in applicazione di quanto contenuto nella Carta delle Nazioni Unite e dei principi di diritto internazionale, hanno «the sovereign right to exploit their own resources [...]».

Anche il diritto si colloca su questo piano: da un lato, legittimando, dall'altro, producendo meccanismi di appropriazione e sfruttamento. Ciò accade anche con riferimento al diritto internazionale ambientale (il c.d. IEL in base all'acronimo inglese), il quale, secondo alcuni studiosi, soprattutto tra coloro che adottano il c.d. TWAIL<sup>83</sup>, condividerebbe la natura coloniale del diritto internazionale pubblico<sup>84</sup>. Questo non solo perché, come sostengono Atapattu e Gonzalez, lo IEL è un luogo di conflitto tra istanze ambientali ed esigenze di mercato difficilmente conciliabili<sup>85</sup>, ma anche perché secondo Dehm il diritto internazionale ambientale è sempre più “market orientated”<sup>86</sup>.

Questo orientamento non si tradurrebbe semplicemente nell'inefficacia, da più parti denunciata<sup>87</sup>, dello IEL rispetto alla sfida posta dalla crisi ambientale e climatica, ma si risolverebbe anche nella reiterazione dello squilibrio Nord/Sud, a scapito del secondo<sup>88</sup>. Una declinazione di questa disparità è

<sup>79</sup> Report A/HRC/41/39, cit., 12.

<sup>80</sup> V. SHIVA, K SHIVA, *Il pianeta di tutti. Come il capitalismo ha colonizzato la terra*, Milano, 2018, 19.

<sup>81</sup> *Ibidem*.

<sup>82</sup> Per un approfondimento sul rapporto tra territorio e sovranità si veda ex multis G. SCACCIA, *The territory as an object of state sovereignty and the globalisation in economic sphere*, in *Rivista AIC*, 3, 2017, 1 – 58.

<sup>83</sup> Si tratta del c.d. *Third World Approaches to International Law*, cfr. ex multis: B. S. CHIMINI, *Third World Approaches to International Law: A Manifesto*, in *International Community Law Review*, 2006.

<sup>84</sup> J. DEHM, *Carboun colonialism or climate justice: interrogating the international climate regime from a TWAIL perspective*, *op. cit.*, 139.

<sup>85</sup> A. ATAPATTU, C. G. GONZALEZ, *The North-South Divide in International Environmental Law: Framing the Issues*, *op. cit.*, 2.

<sup>86</sup> J. DEHM, *Carboun colonialism or climate justice: interrogating the international climate regime from a TWAIL perspective*, *op. cit.*, 139.

<sup>87</sup> Cfr. per esempio, L. KOTZÉ, *A Global Environmental Constitution for the Anthropocene?*, in *Transnational Environmental Law*, 8, 1, 2019.

<sup>88</sup> J. DEHM, *Carboun colonialism or climate justice: interrogating the international climate regime from a TWAIL perspective*, *op. cit.*, 139.



rappresentata dalle modalità di gestione dei procedimenti di adozione delle decisioni. Il tema dei diritti di partecipazione nell’ambito delle conferenze internazionali è affrontato anche dai Ian Fry nel suo Rapporto su diritti umani e cambiamento climatico del 2022, in cui osserva come «those who are most affected and suffering the greatest losses are the least able to participate in current decision making»<sup>89</sup>. Lo Special Rapporteur rileva in particolare quella che definisce una *disconnessione* tra coloro che hanno la possibilità di partecipare, anche attraverso forme di rappresentanza politica, e coloro che invece, pur essendo più vulnerabili ed esposti al cambiamento climatico, si vedono negati gli spazi di intervento<sup>90</sup>.

È interessante notare come, dopo aver evidenziato una *disconnessione* anche tra chi sostiene l’industria del fossile e, di nuovo, chi ne subisce le conseguenze, Fry sottolinei le maggiori possibilità di partecipazione delle «business elites with interest in the fossil fuel and carbon intensive industries»<sup>91</sup>. Questo fenomeno è stato definito *corporate capture*<sup>92</sup>. Al riguardo è significativo, quanto inquietante, che la COP21 tenutasi a Parigi sia stata soprannominata *Corporate COP*<sup>93</sup>, a causa soprattutto degli sponsor selezionati per sostenerla. Inoltre, le proteste sollevate recentemente dalla comparsa di Coca Cola tra gli sponsor della COP 27 segnalano il perdurare di questo problema<sup>94</sup>. Quello dei diritti di partecipazione e rappresentatività, d’altra parte, è un tema vasto, come nota Sultana quando afferma che «unequal negotiating power exists not just at COPs but in trade treaties, bilateral and multilateral agreements, development interventions, climate finance and so on»<sup>95</sup>.

Da quanto ora riportato emerge la natura ontologicamente parziale dello IEL, che lo renderebbe incapace di gestire efficacemente la questione ambientale e climatica sia per il peso del confronto con le esigenze di mercato, sia per lo squilibrio dei soggetti e delle istanze rappresentate; contemporaneamente, allarma l’attitudine del medesimo a riproporre le stesse dinamiche che hanno dato origine alla crisi ambientale.

Per comprendere al meglio quest’ultimo aspetto e cogliere il legame tra diritto pubblico, tema coloniale e le questioni ambientali, si prenderà in prestito la cornice teorica ricostruita da Carducci, che si ispira al pensiero di Schmitt, circa l’origine del diritto.

Ai fini del presente elaborato è di particolare interesse il ruolo attribuito da Schmitt all’azione di *appropriazione della terra*, vista come antecedente di divisione e produzione<sup>96</sup>. E poiché per il giurista tedesco la funzione dello Stato (industrializzato) è quella di distribuire il prodotto sociale, dopo essersene appropriato, è condivisibile la conclusione cui giunge Carducci circa il fatto che il diritto «[abbia] coinciso con l’appropriazione di spazi»<sup>97</sup>. Ne deriva che lo stesso diritto costituzionale è espressione di

<sup>89</sup> Report n. A/77/226, cit., 17.

<sup>90</sup> *Ibidem*.

<sup>91</sup> *Ibidem*.

<sup>92</sup> *Ibidem*.

<sup>93</sup> J. DEHM, *Carbon colonialism or climate justice: interrogating the international climate regime from a TWAIL perspective*, op. cit., 154.

<sup>94</sup> <https://www.bbc.com/news/science-environment-63096760> (ultima consultazione 07/05/2023)

<sup>95</sup> F. SULTANA, *The unbearable heaviness of climate coloniality*, op. cit., 5.

<sup>96</sup> C. SCHMITT, *Appropriazione, produzione e divisione*, in ID., *Le categorie del politico*, Bologna, 1972, 295.

<sup>97</sup> M. CARDUCCI, *Estrattivismo e nemico nell’era del fossile del costituzionalismo*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, Fascicolo Speciale, 2019, 65.





«un potere “ecologico”, ossia di delimitazione dello spazio per l’appropriazione della natura»<sup>98</sup>. Queste considerazioni Carducci le cala nell’ambito di una sua riflessione sul rapporto del diritto costituzionale con l’*estrattivismo*, inteso come «processo storico plurisecolare, che ha segnato la geografia politica del mondo e le sue demarcazioni di qualificazione dei soggetti costituzionali». In ultima istanza, l’*estrattivismo* sarebbe una «forma o processo di accaparramento di ricchezze naturali in funzione di interessi economici, pubblici o privati, nazionali o esteri [...], esterni a quelli dei soggetti locali, nei cui territori risiedono tali ricchezze, e perseguito attraverso narrative, pratiche tecnologiche e tecniche giuridiche di legittimazione estranee a tradizioni e culture del territorio di sfruttamento»<sup>99</sup>.

Non sembra che lo IEL stia resistendo al sistema *appropriativo*, offrendo uno scenario alternativo, ma stia al contrario riproponendo le stesse logiche dell’*estrattivismo* di Carducci.

Rispetto alla questione in esame, è bene fare un’ultima precisazione. Durante il colonialismo storico le campagne di *appropriazione* erano spesso condotte sotto l’egida della missione civilizzatrice, la cui matrice altruistica serviva come fonte di legittimazione della “conquista”. Anche le politiche climatiche si muovono sotto la copertura di una narrazione con funzione legittimante, che prende le forme talvolta dell’ambientalismo, talvolta dello *sviluppo sostenibile*<sup>100</sup>. Carducci qualifica quest’ultima come una formula “magica” «inventat[a] proprio per suturare narrativamente la frattura fra ordine economico, ordini statali e ordine naturale», fondata su una lettura della natura come variabile economica controllabile, «quando invece la natura è l’unico dispositivo metodologico dotato di propria autonomia». Carducci intende così sottolineare che sebbene la natura sia condizionata dalle scelte allocative del mercato, essa non può essere da quest’ultimo controllata nelle conseguenze che produce<sup>101</sup>. Oggi sotto la bandiera dello *sviluppo sostenibile* diverse forme di moderna *appropriazione* vengono, pertanto, legittimate.

### 2.3.3. La dominazione nell’ambito del colonialismo climatico

Le considerazioni appena svolte ci portano al terzo elemento che permette di fondare l’osservazione in termini coloniali delle politiche climatiche, l’*appropriazione in sé*, ovvero l’esistenza di misure che impattano, a livello territoriale sul Sud allo scopo di portare beneficio al Nord.

Come si è detto nel §1.2 esistono due tipologie di strumenti per far fronte alle conseguenze del cambiamento climatico: le misure di mitigazione e quelle di adattamento. Tra le prime, un ruolo sempre centrale è stato ricoperto dai meccanismi di *carbon market* o *emission trading*. Si tratta di un sistema introdotto con il Protocollo di Kyoto e ribadito nei successivi trattati allo scopo di ridurre le emissioni di gas serra. Esso si fonda su tre strumenti: l’*Emission Trading (ET)*, il *Clean Development Mechanism (CDM)* e il *Joint Implementation (JI)*<sup>102</sup>. Con il Protocollo di Kyoto, gli Stati considerati inquinatori (Annex I) si sono impegnati a ridurre le proprie emissioni di CO<sub>2</sub>. Tuttavia, grazie al medesimo trattato, essi

<sup>98</sup> *Ibidem*.

<sup>99</sup> *Ivi*, 63.

<sup>100</sup> M. CARDUCCI, *Estrattivismo e nemico nell’era del fossile del costituzionalismo*, op. cit., 70.

<sup>101</sup> *Ibidem*.

<sup>102</sup> E. LEONARDI, *Carbon Trading Dogma, Presupposti teorici e implicazioni pratiche dei mercati globali di emissioni di gas climalteranti*, in S. CIUFFOLETTI, M. DERIU, S. MARCENÒ, K. PONETI (a cura di), *La crisi dei paradigmi e il cambiamento climatico*, in *Jura Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale*, XVI, 1, 2019, 63-4.





dispongono di diverse possibilità per aggirare i limiti ai quali erano vincolati rispetto alle proprie emissioni<sup>103</sup>. Tali crediti possono essere ottenuti, per esempio, attraverso l’implementazione di progetti, come piantagioni di monoculture, capaci di compensare le emissioni di  $\text{CO}_2$ <sup>104</sup>. Si tratta, in altri termini, di certificati che consentono di inquinare. Grazie al CDM i progetti realizzati negli Stati non sottoposti agli obblighi di riduzione (tendenzialmente Sud del mondo), permettono ai Paesi inquinatori di produrre crediti di emissione attraverso cui consentire le attività produttive<sup>105</sup>. La Banca Mondiale ha evidenziato la pressoché irrilevanza dei risultati ottenuti attraverso questo sistema<sup>106</sup>.

Ancora una volta, tuttavia, non c’è semplicemente un tema di inutilità delle misure, ma anche una questione di dannosità delle stesse. Il *Centre for Science and the Environment India* nel 2000 ne denunciava la matrice coloniale in quanto capaci di avviare un innovativo sistema di dominazione del Nord del mondo ai danni del Sud<sup>107</sup>. Una delle ragioni principali di tale valutazione risiede nel fatto che attraverso l’implementazione di progetti, necessari per la produzione di crediti di emissione per i paesi inquinatori, si materializzano forme di controllo e orientamento territoriale, che incidono sulla libertà di autodeterminazione delle comunità locali. Ciò è quanto denunciato da Fry nel suo Report ove registra come tali progetti (in questo caso con riferimento specifico ai REDD+) siano spesso causa di violazioni dei diritti umani, soprattutto in termini di possibilità di fruizione delle terre da parte delle popolazioni indigene<sup>108</sup>.

A fronte dell’inutilità e della dannosità di questi meccanismi, buona parte della politica climatica volta alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti è tuttora fondata sullo scambio di crediti di emissione<sup>109</sup>. Leonardi, in proposito, parla di *carbon trading dogma*, a indicare l’ostinazione *paradossale* con cui si reitera tale sistema<sup>110</sup>.

Il riferimento al *carbon market* fornisce, a parere di chi scrive, un esempio emblematico dell’attuale dinamica di *appropriazione* che, a partire dal proposito di garantire uno *sviluppo sostenibile*, riproduce scenari di controllo e condizionamento su un territorio e a carico di una comunità locale, diversi da quelle che beneficerebbero delle attività ivi compiute.

### 3. Un primo sguardo agli *European FTA* e ai *VPA* attraverso la lente del colonialismo climatico

Le considerazioni fin qui svolte hanno messo in luce cosa si intende per colonialismo climatico e, ancor prima, perché la prospettiva coloniale sembri aderire all’attuale stato della *governance mondiale* in

<sup>103</sup> H. BACHRAM, *Climate Fraud and Carbon colonialism: The New Trade in Greenhouse gases*, in *Capitalism Nature Socialism*, 15, 4, 2004, 3.

<sup>104</sup> *Ibidem*.

<sup>105</sup> *Ibidem*. Il JI riguarda invece progetti localizzati in altri Stati inseriti nell’Annex I.

<sup>106</sup> E. LEONARDI, *Carbon Trading Dogma, Presupposti teorici e implicazioni pratiche dei mercati globali di emissioni di gas climalteranti*, 64.

<sup>107</sup> *Ivi*, 6.

<sup>108</sup> Report (A/77/226), 7.

<sup>109</sup> L’Accordo di Parigi ha mantenuto, rimodulandolo, tale sistema. Cfr. E. LEONARDI, *Carbon Trading Dogma, Presupposti teorici e implicazioni pratiche dei mercati globali di emissioni di gas climalteranti*, op. cit., 55.

<sup>110</sup> E. LEONARDI, *Carbon Trading Dogma, Presupposti teorici e implicazioni pratiche dei mercati globali di emissioni di gas climalteranti*, op.cit., 65.



materia di cambiamento climatico. Si tratterà ora di fornire un primo esempio di come la prospettiva del colonialismo climatico, nei tratti analizzati nei paragrafi che precedono, consenta di evidenziare luci e ombre nell'ambito delle attuali politiche ambientali. Si è deciso pertanto di verificare a un primo sguardo quali aspetti emergono con riferimento agli *EU Free Trade Agreements* (FTA) e ai *Voluntary Partnership Agreement* (VPA) conclusi dall'Unione Europea. Ciò anche allo scopo di problematizzare il ruolo di attore globale per il clima dell'UE.

I FTA sono trattati che contengono norme per regolare i rapporti commerciali tra Stati e attualmente coprono i due terzi degli scambi globali<sup>111</sup>. Negli ultimi anni si è assistito ad un aumento delle norme finalizzate alla conciliazione tra le esigenze del commercio internazionale e quelle di mitigazione del cambiamento climatico<sup>112</sup>.

Ai fini del presente studio risulta interessante prendere le mosse dall'analisi condotta da Dent, il quale classifica le disposizioni sul clima contenute in 250 FTA in 14 categorie di *climate-relevant provision*. Tra queste figurano le norme sui *carbon trading and market instruments*<sup>113</sup>. Dei FTA presi in considerazione nove contengono questo tipo di disposizioni, di cui sette sono conclusi dall'UE con un paese terzo<sup>114</sup>. Il primo di questi trattati è quello ratificato con la Korea nel 2010, l'ultimo quello del 2020 con il Vietnam. Questo lungo arco temporale testimonia «l'estrema coerenza del *carbon trading dogma*»<sup>115</sup>, ovvero il paradosso per cui sebbene i mercati delle emissioni «siano inutili quando non dannosi», essi vengono costantemente impiegati e rappresentano «una miniera d'oro per gli operatori finanziari»<sup>116</sup>. Da questa breve analisi possiamo evidenziare che tenuto conto, da un lato, della posizione di *climate norm leader* di cui è titolare l'UE e, dall'altro, del ricorso che l'UE stessa fa alle norme inerenti lo sviluppo dei *carbon market*, emerge un primo elemento problematico legato alla natura coloniale denunciata in relazione al sistema dei crediti di emissione.

Passando ora ad analizzare i VPA, essi rappresentano una tipologia di accordi commerciali conclusi dall'Unione Europea con paesi terzi allo specifico scopo di contrastare la deforestazione illegale. Questo obiettivo viene perseguito attraverso l'istituzione presso lo Stato parte dell'accordo di un sistema di licenza (detto FLEGT) che certifica la provenienza legale del legname immesso sul mercato interno. Finora sono stati conclusi dieci VPA a partire dal 2009, tuttavia soltanto l'accordo raggiunto con l'Indonesia ha portato all'attivazione della licenza. Pietra angolare dei VPA è il concetto di legalità. È bene precisare che, sebbene i criteri che definiscono la nozione di legalità nell'ambito del VPA siano anch'essi oggetto del trattato (e quindi parte del negoziato), tuttavia essi coincidono con le leggi del

<sup>111</sup> C. M. DENT, *Trade, Climate and Energy: a New Study on Climate Action through Free Trade Agreements*, in *Energies*, 2021, 14, 5.

<sup>112</sup> *Ibidem*.

<sup>113</sup> *Ivi*, 6.

<sup>114</sup> *Ivi*, 9. Si tratta dei seguenti accordi: EU – Korea FTA (2010), EU – Central America FTA (Association Agreement embedded) (2012), EU – Moldova FTA (2014), EU – Georgia FTA (2014), EU – Canada FTA (CETA) (2017), EU – Armenia FTA (2018), EU – Vietnam FTA (2019). A questi bisogna aggiungere il FTA con il Vietnam (art. 13.6(2)(b)) concluso nel 2020 e non preso in considerazione dallo studio.

<sup>115</sup> E. LEONARDI, *Carbon Trading Dogma, Presupposti teorici e implicazioni pratiche dei mercati globali di emissioni di gas climalteranti*, in S. CIUFFOLETTI, M. DERIU, S. MARCENÒ, K. PONETI (a cura di), *La crisi dei paradigmi e il cambiamento climatico*, in *Jura Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale*, XVI, 1, 2019, 65.

<sup>116</sup> *Ibidem*.





paese terzo parte dell’accordo. Non si tratta, in altri termini, di un contenuto etero determinato secondo i canoni europei, ma di un requisito ad esclusivo appannaggio dello Stato con cui l’UE conclude il VPA.

Questo aspetto rappresenta senza dubbio un elemento positivo, anche se non mancano le voci che avvertono il carattere comunque “occidentale” della nozione stessa di legalità e il rischio di un’influenza egemone da parte dell’UE<sup>117</sup>.

Secondo questi autori, le norme nazionali su cui dovrebbero basarsi le licenze FLEGT non hanno una dimensione realmente domestica. Al contrario, sarebbe evidente la loro vocazione internazionale, servendo da ponte tra lo sviluppo economico locale e il commercio globale<sup>118</sup>. Da ciò deriva che «despite its stated design to influence governance while leaving laws and their implementation to sovereign states», la licenza FLEGT rappresenta una fonte di condizionamento capace di orientare il contenuto delle norme nazionali<sup>119</sup>.

Dallo studio condotto da Myers emergerebbe che nell’ambito dei VPA con Ghana e Indonesia (tra i più studiati al momento), non solo siano presenti forme di imposizione ed esclusione, ma anche che a creare questa situazione abbiano giocato un ruolo cruciale proprio la nozione di legalità e il processo di negoziazione e adozione del trattato. Numerose sono le considerazioni significative fatte da alcuni dei soggetti intervistati nel corso dello studio di Myers. Merita di essere qui riportata la seguente affermazione fatta da uno dei responsabili del sistema indonesiano *Timber Legality Verification System*: «we have to follow them [Europeans] and adjust our system in accordance to their [european] regulation because the markets are in EU territory»<sup>120</sup>.

Relativamente alla questione dei diritti di partecipazione è bene avanzare un’ultima considerazione. Nel 2022 è entrato in vigore l’ultimo VPA, concluso con l’Honduras. Novità di questo VPA ha riguardato la fase dei negoziati, cui per la prima volta, come la stessa Commissione afferma<sup>121</sup>, hanno partecipato e inciso anche delegazioni in rappresentanza dei popoli indigeni. In questo modo, hanno avuto la possibilità, come spiega Rosario García presidente della *Organización Nacional Indígena Lenca de Honduras* (ONIL), di definire i diritti sulla terra e di ottenere «la garantía de que se nos va a consultar antes de que se lleve a cabo cualquier tipo de actividad en nuestros territorios»<sup>122</sup>. Si tratta senza dubbio di un esempio virtuoso in termini di diritti procedurali, il cui effettivo impatto andrà monitorato e accuratamente studiato.

---

<sup>117</sup> R. MYERS, R. RUTT, C. McDERMOTT, A. MARYUDI, E. ACHEAMPONG, M. CAMARGO, H. CÀM, *Imposing legality: hegemony and resistance under the EU Forest Law Enforcement, Governance, and Trade (FLEGT) initiative*, in *Journal of Political ecology*, 27, 1, 2020.

<sup>118</sup> *Ivi*, 131.

<sup>119</sup> *Ibidem*.

<sup>120</sup> *Ivi*, 134.

<sup>121</sup> [https://international-partnerships.ec.europa.eu/news-and-events/news/eu-honduras-agreement-reduce-illegal-timber-logging-and-associated-trade-enters-force-2022-09-01\\_en](https://international-partnerships.ec.europa.eu/news-and-events/news/eu-honduras-agreement-reduce-illegal-timber-logging-and-associated-trade-enters-force-2022-09-01_en) (ultima consultazione 09/05/2023)

<sup>122</sup> <https://flegtvpafacility.org/pueblos-indigenas-protagonistas-acuerdo-madera-honduras/> (ultima consultazione 08/05/2023)





#### 4. Conclusioni

Alla luce di quanto è emerso appare evidente come la sfida posta dal cambiamento climatico è tanto ambiziosa quanto urgente. I primi interventi a livello internazionale volti a evitare e prevenire le conseguenze dell'innalzamento delle temperature sono ormai risalenti. Tuttavia, alla copiosa produzione normativa non corrispondono risultati rassicuranti sul piano scientifico. Chi si interroga sulle ragioni di un simile fallimento, riconducendo la crisi climatica alle dinamiche insite nell'attuale sistema produttivo, denuncia la necessità di un cambio radicale di paradigma. Il presente studio si inserisce in questo dibattito, cercando di fornire un ulteriore stimolo di riflessione attraverso l'analisi di una nozione tanto suggestiva dal punto di vista retorico, quanto concreta nei fenomeni che stigmatizza.

Grazie all'analisi del colonialismo sono stati individuati tre caratteri essenziali, che si è dimostrato essere comuni anche all'attuale contesto di crisi climatica. La divisione del mondo tra colonizzati e colonizzatori è stata sostituita da quella tra paesi sviluppati e in via di sviluppo, Nord e Sud del mondo. Tra questi due gruppi, il primo ha la responsabilità storica delle emissioni che sono causa del cambiamento climatico, il secondo ne soffre in maniera più intensa le conseguenze. Nonostante la distribuzione delle cause e degli effetti, chi adotta le decisioni è ancora il Nord, chi le subisce di nuovo il Sud. Si registrano meccanismi di dominazione rinnovati che si manifestano sotto forma di sudditanza economica e che sono rinvenibili anche nelle norme adottate in materia ambientale.

A fronte del denunciato fallimento degli impegni assunti per contrastare il cambiamento climatico, la prospettiva del colonialismo climatico è preziosa, poiché ha il merito di porre in evidenza non solo l'inadeguatezza delle politiche adottate per mitigare l'innalzamento delle temperature, ma anche e soprattutto, la loro iniqua dannosità.

Un esempio lampante di questo fenomeno è rappresentato dai dispositivi previsti nei trattati internazionali, che permettono ai Paesi inquinatori di inquinare sempre di più. Le considerazioni svolte in merito agli FTA e ai VPA costituiscono un primo esempio degli elementi che la lente del colonialismo climatico permette di evidenziare: ci ricorda che mettere in discussione i cardini dell'impianto giuridico che ha condotto alla crisi climatica può significare il ripensamento di principi e la problematizzazione di concetti, a partire da quello stesso di legalità, così essenziali, che diamo per scontato siano neutri ed esportabili senza rischio di ingerenze e limitazioni alla sovranità. Un evidente paradosso, tenendo in conto che nella definizione delle norme vi sono sempre riflessi rapporti di potere che sorreggono le relazioni tra Stati e tra questi, come rappresentazioni delle comunità umane, e la natura.

